REGOLAMENTO INTERNO

Sommario

1. Ambito di Applicazione e Finalità del Regolamento 2
2. Principi Generali 2
3. Numero Ottimale di Soci 3
4. Mandato alla CER e Obblighi del Socio 3
5. Impegni della CER 4
6. Calcolo dell'Energia Incentivabile 4
7. Ripartizione degli Incentivi 5
8. Distribuzione in Caso di Differenza tra Produzione e Consumo 5
9. Pagamento degli Incentivi ai Soci Consumatori 6
10. Cessazione del Rapporto Operativo 6
11. Protezione dei Dati Personali 7
12. Uso del Nome e Marchio dei Soci 7
13. Comunicazioni 7
14. Modifiche del Regolamento 8

1. Ambito di Applicazione e Finalità del Regolamento

1.1 Il presente **Regolamento Interno** o in seguito anche **Regolamento**, dà attuazione alle disposizioni dello Statuto di VERA Comunità Energetica Rinnovabile (VERA CER) e disciplina le modalità operative per la gestione dell'**Energia Elettrica Condivisa** tra i Soci e per la ripartizione degli incentivi economici riconosciuti dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), in conformità al D.Lgs. 199/2021, al D.M. 15 febbraio 2025, n. 72 e alle Regole Tecniche GSE 2025. È inoltre finalizzato ad assicurare che le attività della CER producano benefici ambientali, economici e sociali a favore della comunità locale.

1.2 Il **Regolamento** si applica agli **Associati Ordinari** o in seguito anche **Soci Ordinari** che partecipano alla condivisione dell'energia e beneficiano degli incentivi, secondo quanto previsto dagli articoli 3, 4 e 6 dello Statuto. Gli **Associati Generali** o in seguito anche **Soci Generali** definiti all'art. 3 dello statuto, restano soggetti esclusivamente alle disposizioni statutarie e non partecipano alla ripartizione dell'energia né ai relativi incentivi.

1.2.1 Ai fini del presente Regolamento, i **Soci Ordinari** sono suddivisi nelle seguenti categorie :

a. Soci Produttori: Soci che possiedono o gestiscono impianti di produzione di energia rinnovabile e contribuiscono alla CER attraverso la fornitura di energia.

b. Soci Consumatori Privati: Persone fisiche o assimilabili ai sensi dell'art. 31, comma 1 lettera b) del D.lgs. 199/21 che partecipano alla CER e consumano l'energia rinnovabile prodotta, contribuendo all'autoconsumo e beneficiando degli incentivi in base alla loro quota di consumo.

c. Soci Consumatori PMI: Piccole e Medie Imprese (PMI) che partecipano alla CER, consumano energia rinnovabile e beneficiano degli incentivi proporzionalmente al loro consumo simultaneo rispetto alla produzione.

1.3 Gli incentivi sono riconosciuti alla CER per effetto dell'autoconsumo collettivo dell'energia rinnovabile prodotta e immessa in rete da impianti nella disponibilità della CER o dei suoi Soci, i cui punti di connessione (POD) ricadono sotto la medesima cabina primaria.

1.4 I rapporti con i Soci o con terzi che mettono a disposizione impianti di produzione, a titolo gratuito o oneroso, anche mediante locazione, comodato, diritto di superficie o altri contratti sono disciplinati da accordi separati, approvati dal Consiglio Direttivo, che ne stabiliscono condizioni tecniche, economiche e responsabilità operative.

1.5 Sono **esclusi** dal presente Regolamento:

- l'autoconsumo fisico individuale;
- la vendita o cessione di energia a terzi sul mercato;
- ogni attività estranea alle finalità associative indicate dallo Statuto.

1.6 L'adesione al presente Regolamento avviene mediante sottoscrizione della Domanda di ammissione alla CER, comprensivi del mandato conferito all'Associazione per la gestione dell'energia condivisa e degli incentivi verso il GSE e le altre autorità competenti.

2. Principi Generali

2.1 La disponibilità alla CER dell'energia elettrica prodotta e immessa in rete da impianti di proprietà o nella disponibilità della stessa o dei suoi Soci consente, ai sensi della normativa vigente, la maturazione degli incentivi economici riconosciuti dal GSE per l'autoconsumo condiviso. Tali incentivi sono destinati a promuovere l'uso efficiente, sostenibile e solidale dell'energia all'interno della comunità, in coerenza con le finalità non lucrative previste dallo Statuto.

2.2 Gli incentivi sono attribuiti ai Soci Ordinari secondo i criteri di proporzionalità stabiliti nel presente Regolamento e nei limiti consentiti dalla normativa applicabile, garantendo l'equilibrio tra benefici ricevuti e consumi effettivi e assicurando equità e proporzionalità nei benefici riconosciuti.

2.3 Il pagamento o la ripartizione degli incentivi è subordinato alla regolarità della posizione del Socio, che deve:

a) aver sottoscritto la Domanda di ammissione alla CER;
b) essere in regola con gli obblighi contributivi e associativi;
c) non trovarsi in stato di morosità o inadempienza;
d) non risultare escluso o sospeso dagli incentivi ai sensi della normativa vigente o delle Regole Tecniche GSE.

2.4 Gli incentivi maturati a seguito dell'autoconsumo condiviso sono incassati dall'Associazione in qualità di Referente della CER e successivamente ripartiti dalla stessa secondo le modalità, i tempi e i criteri stabiliti dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi di trasparenza, equità e tracciabilità.

2.5 Nel caso in cui la CER gestisca più configurazioni o articolazioni territoriali, la copertura dei costi generali di funzionamento (gestione amministrativa, tecnica, gestionale e informatica) avviene in modo proporzionato al valore complessivo degli incentivi maturati. Il Consiglio Direttivo può destinare a tale scopo una quota dell'incentivo, nel rispetto della normativa vigente, dei principi di trasparenza contabile e delle finalità sociali della CER.

3. Numero Ottimale di Soci

3.1 La CER stabilisce un Numero Ottimale di Soci per ciascuna configurazione di comunità energetica, tenendo conto del fabbisogno complessivo di consumo elettrico dei **Soci Ordinari** all'interno della medesima cabina primaria di riferimento e delle modalità di gestione dell'energia condivisa ed eccedentaria, in coerenza con le finalità e i principi stabiliti dallo Statuto e con i criteri di equilibrio energetico previsti dalla normativa vigente.

3.2 Il Numero Ottimale viene determinato considerando:

- la capacità complessiva di produzione di energia rinnovabile disponibile alla CER;
- i consumi medi attesi dei Soci con POD attivi e la loro distribuzione temporale;
- le specificità tecniche della rete elettrica, incluse le condizioni di connessione e l'equilibrio energetico all'interno della cabina primaria.

Rispettare il Numero Ottimale di Soci è fondamentale per garantire la sostenibilità tecnica, economica e ambientale della CER e per mantenere la massima valorizzazione dell'energia condivisa netta incentivabile.

3.3 Nel rispetto dei principi di apertura e inclusione, la CER valuta comunque tutte le domande di ammissione, anche qualora il Numero Ottimale risulti già raggiunto. In tali casi, l'ammissione di nuovi Soci è possibile solo qualora vi sia sufficiente capacità produttiva disponibile, oppure in seguito ad ampliamento, revamping o integrazione di nuovi impianti di produzione, o previo parere tecnico del Referente CER, in modo da non compromettere l'equilibrio complessivo e la corretta distribuzione dei benefici tra i partecipanti.

3.4 La CER garantisce ai nuovi Soci informazioni chiare e facilmente accessibili, in forma cartacea o digitale, sulle condizioni di ammissione, sulle tempistiche e sulle modalità di partecipazione ai benefici della condivisione energetica, assicurando trasparenza, parità di trattamento e proporzionalità.

4. Mandato alla CER e Obblighi del Socio

4.1 Con la sottoscrizione della Domanda di Ammissione, il Socio conferisce mandato alla CER, nella specie al Presidente dell'Associazione in qualità di rappresentante legale della stessa, affinché agisca in suo nome e per suo conto, quale soggetto referente nei confronti del Gestore dei Servizi Energetici (GSE) e delle autorità competenti, ai fini della richiesta, gestione e riscossione dei benefici previsti dal servizio di valorizzazione e incentivazione dell'energia elettrica condivisa, ai sensi della normativa vigente.

4.2 Il mandato consente alla CER di presentare le istanze al GSE, trasmettere e aggiornare le informazioni relative ai Soci (compresi i codici POD e la tipologia di utenza), incassare gli Incentivi spettanti alla Comunità, gestire i rapporti con il distributore, TERNA, Acquirente Unico, ARERA e ogni altro soggetto coinvolto, nonché di effettuare tutte le comunicazioni e gli adempimenti necessari per la gestione amministrativa, tecnica ed economica della configurazione di autoconsumo.

4.3 La CER può, se necessario, delegare parte delle attività a soggetti terzi qualificati mediante sub-mandato, o richiedere che il Socio conferisca mandato diretto a un soggetto Referente indicato dalla CER. Il Socio è tenuto a sottoscrivere tempestivamente ogni documentazione integrativa o aggiornamento richiesto dal GSE o da altri enti competenti.

4.4 Il Socio si impegna a: (i) firmare e trasmettere senza ritardi la documentazione predisposta dalla CER o richiesta dal GSE; (ii) fornire dati e informazioni veritiere e aggiornate; (iii) comunicare tempestivamente ogni variazione rilevante, inclusa la cessazione del contratto di fornitura, il cambio POD o modifiche societarie e anagrafiche. In caso di inadempimento o ritardo, la CER può sospendere in via temporanea la partecipazione del Socio al riparto degli Incentivi fino alla regolarizzazione della posizione, fermo restando che eventuali provvedimenti di decadenza, riclassificazione o esclusione restano di competenza del Consiglio Direttivo ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.

4.5 Il Socio autorizza la CER e gli enti competenti ad effettuare verifiche e controlli su contatori, impianti e dati di consumo, collaborando alle ispezioni e ai controlli previsti. In caso di mancata collaborazione, dichiarazioni non veritiere o impedimenti alle verifiche, la CER può sospendere la partecipazione del Socio al riparto degli Incentivi fino alla completa regolarizzazione della posizione. Nei casi di grave o reiterata inadempienza, la CER segnala la situazione al Consiglio Direttivo, che potrà adottare i provvedimenti di competenza ai sensi dell'articolo 5 dello Statuto.

4.6 Aderendo alla CER, il Socio rinuncia espressamente a qualsiasi richiesta diretta al proprio fornitore di energia o al GSE per l'accredito individuale degli Incentivi, riconoscendo che la gestione economica e amministrativa degli stessi avviene esclusivamente tramite la CER, secondo i criteri e le modalità previste dal presente Regolamento.

5. Impegni della CER

5.1 La CER, in qualità di Soggetto Referente ai sensi delle Regole Operative CACER approvate dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, si impegna a mantenere in vigore il Contratto per la regolamentazione del servizio per l'autoconsumo diffuso stipulato con il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A., che si intende perfezionato con il provvedimento di accoglimento dell'istanza di accesso al servizio. La CER provvede a richiedere al GSE l'inserimento e l'aggiornamento dei Soci partecipanti alla configurazione, nel rispetto delle modalità previste dalle Regole Operative.

5.2 La CER assicura la corretta gestione del servizio, comunicando tempestivamente al GSE ogni variazione relativa ai Soci, ai punti di connessione (POD) o agli impianti che possa incidere sul calcolo dei contributi e sulla verifica dei requisiti di ammissibilità.

5.3 La CER svolge ogni attività necessaria alla maturazione e liquidazione degli Incentivi (Tariffa Premio e Contributo di Valorizzazione) secondo la normativa vigente, ma non può garantire l'effettiva attribuzione o l'entità degli stessi, dipendendo tali aspetti dalle determinazioni del GSE e dal corretto funzionamento dei sistemi di misura.

5.4 La CER garantisce la trasparenza nella gestione economico-finanziaria degli incentivi, mantenendo contabilità separata e tracciabilità delle operazioni di incasso e ripartizione, ai sensi delle Regole Operative e delle disposizioni statutarie.

5.5 Qualora vengano meno le condizioni di sostenibilità tecnica o economica, la CER può deliberare la sospensione o la cessazione della configurazione, dandone comunicazione ai Soci con un preavviso minimo di sessanta (60) giorni, salvo diversa disposizione normativa o causa di forza maggiore.

6. Calcolo dell'Energia Incentivabile

6.1 L'**Energia Incentivabile** rappresenta la quota di **Energia Elettrica Condivisa**, calcolata dal GSE come il minimo istantaneo tra la somma delle immissioni e la somma dei prelievi dei Soci nell'ambito della stessa cabina primaria, limitatamente alla parte di consumo che avviene simultaneamente alla produzione da fonti rinnovabili. Tale valore è il riferimento per l'erogazione dei corrispettivi economici.

6.2 Ai fini del calcolo degli incentivi si utilizzeranno i seguenti dati:

- **Consumo PMI** : corrisponde agli Autoconsumi Annuali di ogni **Socio Consumatore PMI** ;
- **Consumo PMI Totale**: somma di tutti i **Consumo PMI** ;
- **Consumo Privato** : corrisponde agli Autoconsumi Annuali di ogni **Socio Consumatore Privato**;
- **Consumo Privato Totale** :somma di tutti i **Consumo Privato;**
- **Produzione Annuale**: quantità totale di energia elettrica prodotta dai **Soci Produttori**;
- **Produzione Annuale Totale**: somma di tutte la **Produzione Annuale**;

6.3 L'**Energia Incentivabile** è soggetta a due componenti economiche:

a) **la Tariffa Incentivante Premio (TIP),** calcolata in base alla potenza incentivabile e ai coefficienti correttivi di zona, secondo il D.M. 7 dicembre 2023 n. 414 e le Regole Operative GSE 2025;
b) **il Contributo di Valorizzazione**, determinato in funzione del valore medio della tariffa di trasmissione (TRASE), ai sensi della Delibera ARERA 727/2022/R/eel (TIAD).

6.4 Il GSE provvede alla misura, validazione e pubblicazione mensile dei dati e dei corrispettivi economici spettanti, che vengono accreditati alla CER quale Soggetto Referente**.** La CER cura la successiva ripartizione interna degli incentivi, sulla base dei dati ufficiali GSE e secondo i criteri deliberati dal Consiglio Direttivo, nel rispetto dei principi di equità, trasparenza e proporzionalità.

6.5 Non è riconosciuta la Tariffa Incentivante Premio per l'energia prodotta da impianti che abbiano beneficiato di contributi in conto capitale superiori al 40% dell'investimento, del Superbonus 110%, o di altri regimi di aiuto incompatibili. Per tali impianti è ammesso esclusivamente il riconoscimento del Contributo di Valorizzazione dell'energia condivisa, ove applicabile.

6.6 La CER assicura il monitoraggio costante dei dati di produzione e consumo tramite i dati di misura validati dal GSE. Può inoltre adottare sistemi di monitoraggio interno per finalità di trasparenza e rendicontazione ai Soci, nel rispetto delle norme sul trattamento dei dati personali.

6.7 La CER può garantire la trasparenza dei calcoli e la tracciabilità delle misure attraverso report periodici e rendicontazioni consultabili dai Soci. Le modalità di calcolo, i dati di misura e i criteri di ripartizione sono aggiornati in conformità alle Regole Operative GSE e alle eventuali modifiche normative vigenti, senza necessità di revisione statutaria.

7. Ripartizione degli Incentivi

7.1 L'**Incentivo Unitario** è il corrispettivo economico riconosciuto dal GSE alla CER per ciascun kWh di Energia Incentivabile, composto dalla Tariffa Incentivante Premio (TIP) e dal Contributo di Valorizzazione dell'Energia Condivisa.

7.2 L'**Incentivo Totale** è determinato moltiplicando l'Incentivo Unitario per la quantità complessiva di Energia Incentivabile maturata nell'anno di riferimento e accreditata alla CER quale Soggetto Referente.

7.3 Dai proventi complessivi riconosciuti alla CER sono detratti i **Costi Generali**, che comprendono tutte le spese effettivamente sostenute per la gestione e il funzionamento della comunità (gestione amministrativa, tecnica, contabile, informatica, consulenze, monitoraggio, assicurazioni, compensi professionali e altri oneri autorizzati dal Consiglio Direttivo).

7.4 La differenza tra l'Incentivo Totale e i Costi Generali costituisce l'**Incentivo Distribuibile**, ossia l'importo netto destinato alla ripartizione tra i Soci secondo criteri di proporzionalità e sostenibilità.

7.5 Il **Valore Unitario dell'Incentivo Distribuibile**, espresso in €/kWh, è calcolato dividendo l'ammontare complessivo dell'Incentivo Distribuibile per la quantità totale di Energia Incentivabile.

7.6 L'Incentivo Distribuibile è ripartito come segue:

- **Incentivo Produttori** → riconosciuto ai Soci Produttori ed è calcolato come segue:

$$Valore\ Unitario\ Incentivo\ Distribuibile\ \times\ Produzione\ Annuale\ \times 40\%$$

- **Incentivo Consumatori Privati** → riconosciuto ai Soci Consumatori Privati ed è calcolato come segue :

$$Valore\ unitario\ Incentivo\ Distribuibile\ \times Consumo\ Privato\ \times 60\%$$

- **Incentivo Consumatori PMI** → riconosciuto ai Soci Consumatori PMI ed è calcolato come segue:

$$Valore\ unitario\ Incentivo\ Distribuibile\ \times Consumo\ PMI\ \times 15\%$$

- **Incentivo Eccedentario** → Rappresenta l'eventuale importo della tariffa premio eccedentaria, definita nello statuto e all'articolo 3, comma 2, lettera g) del Decreto CACER, potrà essere utilizzato per promuovere iniziative, eventi o progetti di educazione energetica, efficienza e solidarietà energetica sul territorio, o a finalità sociali locali, e/o destinarlo in tutto o in parte ai consumatori diversi dalle imprese, secondo quanto deliberato dal Consiglio Direttivo.

8. Distribuzione in Caso di Differenza tra Produzione e Consumo

8.1 Nel caso in cui, in un dato esercizio e con riferimento a ciascuna configurazione della CER, **la Produzione Annuale Totale** sia superiore al **Consumo Totale dei Soci, l'Incentivo Distribuibile** è attribuito ai **Soci Produttori**, in proporzione alla rispettiva **Produzione Annuale** rispetto alla produzione complessiva, mentre la quota spettante ai Soci Consumatori rimane ripartita sulla base del **Consumo Annuale,** in conformità ai criteri di cui al presente Regolamento.

8.2 Qualora, invece, **il Consumo Totale dei Soci** risulti superiore alla **Produzione Annuale Totale**, l'Incentivo Distribuibile destinato ai Soci Consumatori è ripartito in proporzione alla rispettiva quota di **Consumo Privato** rispetto all'Energia

Incentivabile complessiva. In presenza di profili di consumo significativamente elevati, il Consiglio Direttivo può stabilire un tetto massimo di consumo valorizzabile, calcolato in rapporto all'Energia Incentivabile, al fine di garantire equilibrio energetico e proporzionalità nella distribuzione dei benefici. La quota spettante ai **Soci Produttori** resta attribuita sulla base della produzione effettivamente condivisa.

8.3 Eventuali situazioni eccezionali o squilibri significativi tra produzione e consumo sono valutati dal Consiglio Direttivo, che può deliberare correttivi temporanei o integrativi nel rispetto dei principi di equità, proporzionalità e trasparenza, nonché delle Regole Operative GSE e dello Statuto della CER, fatta salva poi la comunicazione all'Assemblea nella prima seduta utile.

9. Pagamento degli Incentivi ai Soci Consumatori

9.1 Gli Incentivi spettanti ai Soci sono corrisposti entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di riferimento, salvo che il Consiglio Direttivo deliberi una periodicità più favorevole.

9.2 Gli importi liquidati derivano dai corrispettivi economici riconosciuti dal GSE per la Tariffa Incentivante Premio (TIP) e per il Contributo di Valorizzazione, determinati sulla base dei dati ufficiali di misura e conguaglio pubblicati nel portale GSE ai sensi delle Regole Operative vigenti.

9.3 La CER non anticipa somme a titolo di incentivo non ancora incassate dal GSE e non risponde di eventuali ritardi, sospensioni o decurtazioni imputabili al GSE, ai gestori di rete o ad adempimenti.

9.4 In caso di pagamento in acconto da parte del GSE, la CER può procedere ad anticipare parzialmente l'erogazione ai Soci, in misura proporzionale agli importi ricevuti, salvo conguaglio definitivo al termine dell'esercizio.

9.5 Qualora il GSE disponga trattenute, compensazioni o rettifiche successive sui corrispettivi riconosciuti, la CER, a seguito del rendiconto approvato dal Consiglio Direttivo, potrà effettuare il ricalcolo e l'eventuale recupero o compensazione delle somme già corrisposte ai Soci, nel rispetto dei principi di equità e proporzionalità.

9.6 Il pagamento degli incentivi avviene con modalità tracciabili, previa verifica della regolare posizione contributiva e amministrativa nei confronti della CER.

10. Cessazione del Rapporto Operativo

10.1 La cessazione o la modifica della qualità di associato, per decadenza, riclassificazione, esclusione o recesso ai sensi dell'art. 5 dello Statuto, comporta automaticamente la cessazione o sospensione del rapporto operativo tra il Socio e la CER, comprensivo del mandato conferito alla CER per la gestione dei rapporti con il GSE e della partecipazione al riparto degli incentivi.

10.2 Il rapporto operativo può altresì cessare o essere sospeso nei seguenti casi specifici, anche indipendentemente dalla permanenza della qualifica associativa:

a) perdita della titolarità del POD o spostamento dello stesso al di fuori della cabina primaria di riferimento, salvo tempestiva comunicazione di un nuovo POD idoneo;
b) cessazione o modifica del Contratto GSE o della configurazione di autoconsumo, per cause non imputabili alla CER;
c) accertate violazioni tecniche o dichiarative relative ai dati di misura, al funzionamento dei sistemi di monitoraggio, o alla corretta identificazione dei punti di connessione;
d) adesione del medesimo POD ad altra configurazione di autoconsumo.

10.3 In caso di sospensione o cessazione del rapporto operativo, la CER provvede alla comunicazione al GSE secondo le Regole Operative vigenti e alla conseguente esclusione del POD o del Socio dai flussi.

10.4 Il Socio conserva il diritto a percepire gli incentivi maturati fino alla data di efficacia della cessazione, in base ai dati di misura validati dal GSE. Nessun incentivo è dovuto per i periodi successivi.

10.5 Le obbligazioni economiche e patrimoniali già assunte dal Socio verso l'Associazione restano ferme fino alla completa definizione dei rapporti in corso.

10.6 Il Consiglio Direttivo, in casi eccezionali o di sospensione temporanea del POD, può autorizzare la riammissione al rapporto operativo, previa verifica della conformità ai requisiti tecnici e amministrativi.

11. Protezione dei Dati Personali

11.1 La CER tratta i dati personali dei propri Soci nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa italiana vigente in materia di protezione dei dati personali, garantendo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza.
11.2 I dati personali sono raccolti e trattati esclusivamente per finalità strettamente connesse e strumentali all'adesione all'Associazione, alla gestione dei rapporti associativi e contrattuali, alla ripartizione degli incentivi e alla valorizzazione dell'energia condivisa, nonché per l'adempimento di obblighi di legge e regolamentari.
11.3 La CER agisce in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali e adotta misure tecniche e organizzative adeguate per garantirne la protezione contro accessi non autorizzati, perdita, alterazione o distruzione. L'accesso ai dati è consentito esclusivamente a soggetti autorizzati e limitatamente alle finalità sopra indicate.
11.4 I dati personali possono essere comunicati, nei limiti strettamente necessari, a soggetti terzi che forniscono servizi connessi alle attività della CER (es. GSE, società di vendita, consulenti tecnici o fiscali, gestori di piattaforme informatiche), i quali operano quali responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 GDPR.
11.5 Gli interessati possono esercitare in qualsiasi momento i diritti previsti dagli artt. 15–22 del GDPR (accesso, rettifica, cancellazione, limitazione, portabilità e opposizione) inviando richiesta scritta all'indirizzo ufficiale o all'indirizzo e-mail indicato nell'informativa privacy della CER.
11.6 I dati personali sono conservati per il tempo strettamente necessario al conseguimento delle finalità per cui sono stati raccolti e, in ogni caso, non oltre i termini di prescrizione legale o di durata del rapporto associativo.

12. Uso del Nome e Marchio dei Soci

12.1 La Comunità Energetica Rinnovabile (CER) è identificata da un nome e da un marchio ufficiale, registrati o tutelati ai sensi del Codice della Proprietà Industriale (D.Lgs. 30/2005) e appartenenti alla CER stessa. Tali elementi costituiscono parte integrante dell'identità visiva e del patrimonio immateriale della CER.

12.2 I Soci, con l'adesione, autorizzano la CER a utilizzare il proprio nome, denominazione sociale e, se presente, il marchio registrato o altro segno distintivo, esclusivamente per finalità istituzionali, promozionali e di comunicazione connesse all'attività della CER, comprese pubblicazioni, eventi, piattaforme digitali e materiali informativi. Tale autorizzazione è limitata alla durata del rapporto associativo.

12.3 A loro volta, i Soci si impegnano a utilizzare il nome, il marchio e gli altri segni distintivi della CER esclusivamente nell'ambito delle attività autorizzate, per finalità coerenti con le attività associative e di promozione istituzionale, evitando usi impropri o fuorvianti. È vietato qualunque uso non autorizzato, alterazione o impiego per finalità diverse da quelle istituzionali della CER.

12.4 Qualsiasi adattamento grafico o utilizzo del marchio della CER in ambito locale o congiunto con altri marchi dovrà essere previamente concordato e autorizzato per iscritto dal Consiglio Direttivo.

12.5 L'uso del nome o del marchio, sia della CER sia dei Soci, dovrà sempre rispettare i principi di correttezza, trasparenza e tutela della reputazione delle parti, evitando qualsiasi pregiudizio o lesione dell'immagine reciproca.

12.6 Alla cessazione del rapporto associativo, il Socio perde ogni diritto di utilizzo del nome, del marchio o di altri segni distintivi della CER, restando impregiudicata la validità degli usi pregressi effettuati in conformità al presente Regolamento.

13. Comunicazioni

13.1 Ogni comunicazione rilevante ai fini dell'esecuzione del presente Regolamento deve essere redatta per iscritto e trasmessa con modalità idonee a garantirne la tracciabilità e la ricezione, quali PEC, raccomandata A/R, posta elettronica o altra modalità equipollente.

13.2 Le comunicazioni alla Comunità Energetica devono essere indirizzate a:

- PEC: veracer@pec.it
- E-mail: info@veracer.it

13.3 Le comunicazioni ai Soci si intendono validamente effettuate agli indirizzi e recapiti indicati nella rispettiva domanda di ammissione o successivamente comunicati per iscritto alla Comunità Energetica.

14. Modifiche del Regolamento

14.1 Il presente Regolamento può essere modificato su proposta del Consiglio Direttivo, secondo le procedure e le competenze stabilite dallo Statuto.

14.2 Le modifiche che incidono su diritti soggettivi dei Soci, inclusi i criteri di riparto degli incentivi e le condizioni di partecipazione, sono approvate dall'Assemblea Straordinaria con i quorum previsti dallo Statuto.

14.3 Le modifiche di natura meramente organizzativa o attuativa sono deliberate dal Consiglio Direttivo a maggioranza semplice, con obbligo di informativa alla prima Assemblea utile.

14.4 Le modifiche entrano in vigore dalla data di pubblicazione sul sito ufficiale della CER o dalla comunicazione ai Soci con mezzi idonei.